



Roma, 15 Ottobre 2025
Prot.1213/AM/GU

TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

II DIRETTORE

Visto il Regolamento UE 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento UE 1057/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

Viste le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i (d'ora in poi Codice);

Visto il D.Lgs. 36/2023, recante codice dei contratti pubblici e in particolare l'art. 17, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la L. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Vista la L. 136/2010, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Visto l'art. 2, c. 573 della L. 244/2007 in base al quale le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, c. 1 lett. d), del codice dei contratti pubblici (ora art. 1 com. 1 lett. a) dell'allegato I.1 al Dlgs 36/2023) possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip SpA;

Visto l'art. 1, c. 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), in forza del quale le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Viste le Linee guida sull'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture dell'Associazione adottato con Determina Direttoriale Prot.504/AM/GU del 04/04/2024

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di Tecnostruttura 2023-2025", approvato dall'Assemblea di Tecnostruttura del 26/01/2023;

Considerato che si rende necessario individuare sul mercato un operatore economico cui affidare i servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica sulla Rete Informatica, Gestione e Manutenzione del Sito Web Nome a Dominio e Servizio di Hosting, essenziali per il funzionamento ottimale delle attività e delle sottese procedure di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo;

Considerato che il presente provvedimento è coerente con l'esecuzione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, c. 3, e allegato I.5 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito indicato anche come Codice) approvato con Determinazione Prot. N. 1188/AM/GU del 6/10/2025 per il triennio 2025-2027 e la presente acquisizione era prevista (CUI S97163140581202500001);

Considerato che il servizio rientra tra quelli oggetto di Convenzioni/Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A rispetto ai quali l'art. 26, c. 3 della Legge 488/1999 prevede la facoltà per le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato di ricorrere a dette Convenzioni/AQ e impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

Dato atto che l'Associazione Tecnostruttura non rientra tra le Stazioni appaltanti obbligate a utilizzare le convenzioni Consip, ma sussiste solo un vincolo di utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

Dato atto che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro Consip denominato "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro (ed. 2)" non risultano pienamente rispondenti alle specifiche esigenze operative e funzionali della Stazione Appaltante, in quanto non coprono i servizi di gestione e manutenzione del sito web nome a dominio e hosting;

Considerato che ai fini della determinazione della base d'asta, in assenza di costi standardizzati, si è fatto riferimento al costo di servizi affidati dalla stessa Stazione appaltante in anni precedenti, in particolare ai prezzi di listino degli affidatari di tali servizi, nonché ai prezzi offerti in Convenzioni /AQ Consip relativi a forniture / servizi attinenti ad apparati ICT analoghi a quelli oggetto della presente procedura (es. Accordo Quadro Consip "Cloud Computing" e AQ Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - ed. 2-);

Dato atto che, in funzione del valore delle attività di natura simile, l'importo massimo dell'affidamento è stimato in una cifra di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), esclusa IVA;

Dato atto che, l'importo complessivo stimato del presente accordo quadro, ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 14 del Codice e relativo all'intera durata dell'appalto, comprensivo quindi del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, c. 9, del Codice e della proroga tecnica di cui al comma 11 dello stesso articolo è pari a € 203.000,00 (duecentotremila/00).

Considerato che l'art. 62 com. 6 lett. c) prevede che le stazioni appaltati non qualificate procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

Considerato che il MIT, con parere n. 2379 del 10 aprile 2024, ha chiarito che "in forza di quanto previsto dall'art. 62, comma 6, lett. c), del D.lgs. 36/2023 le Stazioni appaltanti non qualificate possono acquisire autonomamente servizi e forniture sottosoglia [...] ricorrendo agli strumenti di negoziazione offerti dal MEPA;

Considerato che l'affidamento in oggetto riguarda servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e che ricorrano, dunque, le condizioni di cui all'art.63 co. 6 lett. c) del Codice;

Considerato che, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, è stato effettuato un accertamento sull'assenza di interesse transfrontaliero certo, sulla base dei seguenti elementi: importo contenuto dell'appalto, caratteristiche tecniche ordinarie del servizio, ambito territoriale ristretto di esecuzione, assenza di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici esteri; non sussistono, pertanto, elementi sintomatici di potenziale rilevanza per operatori economici di altri Stati membri;

Rilevata la conseguente esigenza di avviare, in relazione al valore dell'affidamento, una procedura negoziata senza bando ex art. 50 com. 1 lett. e) del Dlgs 36/2023, tramite Richiesta di Offerta sul MePA;

Considerato che il Bando tipo ANAC n. 1/2023 è stato predisposto per le procedure aperte sopra soglia e non risulta ad oggi disponibile uno schema specifico per le procedure negoziate sottosoglia, si ritiene non applicabile il suddetto bando tipo alla presente procedura;

Considerato che la stazione appaltante ha pertanto predisposto la documentazione di gara nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche della piattaforma MEPA e delle modalità operative della procedura negoziata;

Premesso che con propria determina prot. 979/AM/GU è stato pubblicato, in data 30 luglio 2025, sul sito istituzionale di Tecnostruttura, nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BNCP di ANAC), un avviso volto a sollecitare l'inoltro, entro le ore 18:00 del 15/09/2025, di manifestazione d'interesse per l'affidamento dei servizi sopra richiamati;

Dato atto che in risposta all'Avviso hanno presentato richiesta di partecipazione nei termini di scadenza nr. 5 operatori economici;

Verificata l'idoneità delle esperienze e competenze autodichiarate da tali operatori economici in relazione ai requisiti stabiliti nel richiamato Avviso;

Constatato che, in fase di predisposizione della gara sulla piattaforma MEPA, l'operatore economico "Top Call s.r.l." è risultato non abilitato alla categoria merceologica pertinente e, pertanto, è stato escluso dall'invio della Richiesta di Offerta (RDO);

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la consultazione di almeno cinque operatori economici, come previsto dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere all'integrazione dell'elenco dei soggetti da invitare alla RDO;

Considerato che la riapertura della manifestazione di interesse comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al valore e alla complessità dell'affidamento, non compatibile con il celere svolgimento della procedura;

Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione del quinto operatore economico mediante estrazione casuale tra gli operatori economici abilitati alla categoria merceologica pertinente sul MEPA, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023, che consente tale modalità in presenza di specifica e motivata esigenza di semplificazione amministrativa;

Ritenuto necessario determinare nel dettaglio la tipologia e le caratteristiche del servizio richiesto;

Dato atto che ad integrazione della disciplina generale Consip, è stata predisposta la seguente documentazione di RdO, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Progetto di gara (allegato 1)
- Disciplinare di RdO (allegato 2), con precisazione dei requisiti necessari perché gli operatori possano partecipare alla RdO e della modulistica predisposta ai fini della partecipazione alla RdO;
- Capitolato speciale d'appalto (allegato 3);
- Patto d'integrità (allegato 4);

- Schema di contratto (allegato 5);

Considerato che in relazione alla complessità e alla natura del servizio richiesto si rende necessario utilizzare, ai fini dell'individuazione del contraente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione delle offerte, ai sensi dell'art.108 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che nella voce 2) "Attrezzature e consumi" del bilancio di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo sussistono le disponibilità finanziarie per le quote di competenza annuali;

Rilevato che il contributo ANAC dovuto dalla Stazione Appaltante per la presente procedura, basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, secondo le relative tabelle approvate con Delibera ANAC del 30 dicembre 2024, n. 598, è pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

Atteso che in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 è stato acquisito attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale Acquistinretepa.it, il seguente codice Identificativo di Gara (CIG) B8A9E453D4

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente atto

DETERMINA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Di adottare il disciplinare di gara e il capitolato tecnico con relativi allegati, costituenti parte integrante del presente provvedimento, in cui si riportano le caratteristiche delle prestazioni che si intendono acquistare, la procedura che si intende seguire e i criteri per la selezione degli Operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.
2. Di avviare la procedura di acquisizione di offerte da parte di Operatori economici del mercato dei servizi informatici per l'affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica sulla rete informatica, gestione e manutenzione del sito web nome a dominio e servizio di Hosting mediante espletamento della procedura di gara in modalità telematica sul sistema del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA).
3. Di invitare a presentare offerta, tramite RdO sul MePA, i cinque operatori economici che in seguito alla pubblicazione di avviso a manifestare interesse, di cui in premessa, hanno presentato richiesta di partecipazione nei termini di scadenza e che hanno dichiarato, mediante il modulo predisposto da Tecnostruttura, di essere in possesso dei requisiti richiesti.
4. Di invitare a presentare offerta, in deroga al principio di rotazione, anche l'impresa uscente in quanto: non è previsto alcun limite al numero di operatori da ammettere alla RdO; l'impresa ha garantito prestazioni di qualità nel precedente contratto; il prezzo offerto è risultato competitivo rispetto al mercato; la sua partecipazione contribuisce ad ampliare la concorrenza e a favorire la scelta della soluzione più adatta alle esigenze della Stazione Appaltante.

Articolo 2

(Criterio di aggiudicazione)

1. Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'art. 1 è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, c. 2, del D.lgs. 36/2023.

Articolo 3

(Importo del contratto)

1. L'importo complessivo a base di gara è fissato in € 140.000,00 (centoquarantamila/00) esclusa IVA;
2. Non sono ammesse offerte in aumento.

Articolo 4

(Tempi dell'esecuzione)

La durata del contratto è biennale, con decorrenza dalla data della sua stipulazione, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto stesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 5

(Responsabile del progetto)

Il Responsabile del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 dell'art. 5 della L. 241/1990 e delle altre disposizioni vigenti, è il Direttore di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo Dr. Giuseppe Di Stefano.

Si precisa che lo stesso, in conformità alle previsioni di cui all'art. 114 com. 7 del Dlgs 36/2023, svolgerà anche i compiti e le funzioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 6

(Pubblicità e trasparenza)

La pubblicazione del presente atto avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici, in particolare degli art. 27 e 28 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 com. 1 del D.lgs 33/2013.

IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe Di Stefano

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Via Volturmo 58, 00185 Roma (RM)

tel 0649270501 - fax 06492705108

Pec: amministrazione@pec.tecnostuttura.it

Sito web: <https://www.tecnostuttura.it/>

C.F. 97163140581

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI AI FINI DELLA NOMINA DI RUP

Il sottoscritto dott. Giuseppe Di Stefano nato il 10/12/1966 a Anagni (FR) residente nel Comune di Roma (RM) in via Antonio Pacinotti 5/D; Codice Fiscale DSTGPP66T10A269C dipendente di questa Associazione in qualità di Direttore protempore,

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;

DICHIARA

Con riferimento al procedimento di nomina a “**Responsabile Unico del Progetto**” in relazione all’acquisizione dei **Servizi di manutenzione e assistenza tecnica sulla rete informatica, gestione e manutenzione del sito web nome a dominio hosting** mediante procedura negoziata da espletarsi attraverso RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 50, c. 1. Lett. e) del D.Lgs. 36/2023 – C.I.G.B8A9E453D4 - l’inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, in particolare dichiara:

- a) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale relativamente all’attività di cui in oggetto;
- b) di non trovarsi in una situazione di apparente/potenziale/reale conflitto di interessi in relazione all’attività di cui in oggetto;
- c) di notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione;
- d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. n. 309/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- e) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- f) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- g) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014;
- h) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera g);
- i) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- j) che nei suoi confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 159/2011;
- k) di non aver riportato una pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- l) di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, più nello specifico:
 - di non avere/avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con i soggetti interessati al procedimento citato (*soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio*),
 - di non avere avuto/aver avuto, negli ultimi 3 anni, rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con lo stesso soggetto,
 - che i seguenti soggetti: coniuge/convivente more uxorio, parenti od affini entro il secondo grado, non hanno rapporti finanziari con lo stesso soggetto

- di non avere interessi propri ovvero che il coniuge/convivente more uxorio, i parenti od affini entro il secondo grado non hanno interessi propri nel procedimento indicato in premessa,
- di non avere rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con i soggetti interessati al procedimento citato,
- di non avere, ovvero che il coniuge/convivente more uxorio non ha, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con i soggetti interessati al procedimento citato,
- di non essere tutore, curatore, procuratore o agente dei soggetti interessati al procedimento citato,
- di non essere amministratore o dirigente dei soggetti interessati al procedimento citato,
- che non sussistano altre gravi ragioni di convenienza che comportano l'obbligo di astensione rispetto ai soggetti interessati al procedimento citato.

Di obbligarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.

Di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (Reg. UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

Roma, 15/10/2025

Il Dichiarante

Dr. Giuseppe Di Stefano